



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 218/2026

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **69944** promosso da:

L.L., C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Licata (AG), in Corso

G. Garibaldi n. 45, presso lo studio dell'avv. Gaspare Cardella, con

pec cardellagaspare@avvocatiagrigento.it, che lo rappresenta e

difende per mandato allegato al ricorso

contro

INPS, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito, dall'avv.

Francesco Gramuglia e dall'avv. Francesco Velardi

letti gli atti;

udite le parti come da verbale dell'udienza pubblica del 29 giugno

2026

FATTO

I)- Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente L. L., già in

servizio nella Polizia di Stato con la qualifica di Vice Commissario e

in pensione dal giorno 1 settembre 2023, ha impugnato il

provvedimento dell'INPS di Agrigento (nota prot. n. 353448 del 21

novembre 2024) con cui è stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la pensione di privilegio. Il diniego opposto dall'Istituto previdenziale si fonda espressamente sul parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) nell'adunanza n. 276 del 14 dicembre 2006, che escludeva la dipendenza da causa di servizio dell'infermità *“modesti segni rx di spondilosi rachide cervicale”*.

La parte ricorrente ha dedotto l'assoluta illogicità e l'illegittimità del provvedimento di rigetto, lamentando che l'INPS avrebbe erroneamente ancorato il diniego al summenzionato parere del 2006 afferente a una diversa e risalente istanza. Secondo la prospettazione attorea, l'attuale patologia (*“cervicoartrosi con discopatia C4-C7”*) deriverebbe in via diretta dai traumi riportati a seguito di un incidente stradale autonomo occorso in servizio in data 7 giugno 2005. Su tali basi, il ricorrente ha domandato l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato con ogni conseguente statuizione condannatoria.

II)- Si è regolarmente costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto. L'Amministrazione ha ricostruito la cronologia degli accertamenti sanitari, evidenziando che l'infermità artrosica del ricorrente era già stata diagnosticata nel 2003 e giudicata non dipendente da causa di servizio dal CVCS proprio con il parere del 2006. Pertanto, il successivo evento traumatico del 2005 (colpo di frusta) non ha generato la patologia. Il Ministero ha quindi chiesto il rigetto del

ricorso.

III)- Si è altresì costituito l'INPS, ribadendo la piena legittimità dell'operato dell'Istituto. L'ente ha sottolineato l'assenza dei requisiti normativi per la liquidazione del beneficio, stante l'efficacia vincolante del parere tecnico-medico reso dal CVCS, dal quale l'Amministrazione previdenziale non può discostarsi. L'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.

IV)- Il Giudice con ordinanza n. 33/2025 ha disposto un accertamento tecnico medico legale, demandando le operazioni peritali al designato Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Corte.

V)- Dopo il deposito della relazione da parte del CML, all'udienza del 29 giugno 2026, udite le parti presenti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

I)- Sotto il profilo strettamente giuridico, giova premettere che l'art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce che il dipendente statale ha diritto alla pensione privilegiata qualora, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A. La citata disposizione precisa in modo inequivocabile che i fatti di servizio rilevano, ai fini della concessione del beneficio previdenziale,

esclusivamente qualora essi siano stati causa, ovvero concausa efficiente e determinante, nell'insorgenza o nell'aggravamento dell'infermità.

Va peraltro sottolineato che nel giudizio sulla pensione privilegiata non possono assumere carattere vincolante gli accertamenti effettuati ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, invocati più volte dal ricorrente nell'atto introduttivo. Invero, va rammentato che l'istituto dell'equo indennizzo è estraneo alla materia pensionistica, essendo volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l'Amministrazione e del servizio prestato; dunque, il fine dell'equo indennizzo, che non è esclusivamente risarcitorio, si inserisce nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (Cass. Sez.Un. 7/3/2003, n. 3438). Pertanto, l'equo indennizzo non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583).

La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019). Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un'autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall'orientamento che ha affermato che: *"E' devoluta alla giurisdizione*

della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia" (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez. app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).

Allorché viene chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata, la Corte dei Conti deve conseguentemente procedere ad un'autonoma valutazione della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente.

II)- Tanto premesso, l'odierno giudizio impone di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra il servizio prestato dal ricorrente, con specifico riguardo all'incidente automobilistico del 7 giugno 2005 verificatosi nello svolgimento dei compiti di istituto, e la patologia "cervicoartrosi con discopatia C4-C7". Al riguardo, il Giudice ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, il cui parere risulta ampiamente motivato, coerente, logicamente ineccepibile e fondato su un rigoroso supporto medico-scientifico.

Il CML ha escluso che l'infermità summenzionata ("Cervicoartrosi con discopatia C4-C7") possa essere qualificata come dipendente da causa di servizio o da concausa efficiente e determinante. Dalla

ricostruzione anamnestica e documentale è emerso un dato clinico dirimente: già nel 2003, cioè due anni prima dell'incidente stradale del giugno del 2005, la Commissione Medica di 2^a Istanza con verbale del 12 giugno 2003 aveva riconosciuto in capo al ricorrente (all'epoca trentanovenne) la presenza di "*modesti segni rx di spondilosi rachide cervicale*", su cui il CVCS aveva escluso la sussistenza della causa di servizio.

Il CML ha sottolineato, da un lato, che la patologia artrosica possiede una genesi di natura tipicamente degenerativa; dall'altro lato, lo stesso Collegio ha evidenziato che il trauma distorsivo patito nel 2005 ("colpo di frusta") per effetto dell'incidente del 7 giugno 2005, occorso in servizio, si è risolto in un semplice stiramento dei muscoli e dei legamenti cervico-nucali, senza che sia stata cagionata alcuna lesione diretta a carico delle strutture ossee o discali delle vertebre. Di conseguenza, dal punto di vista medico-legale, l'entità dell'incidente del giugno 2005 non è stata in grado di innescare *ex novo* un processo degenerativo artrosico, né può avere avuto alcun ruolo aggravante rispetto all'infermità scheletrica già conclamata e refertata nel 2003 e, quindi, in epoca antecedente al sinistro.

Pertanto, di fronte a un quadro clinico preesistente rispetto all'infortunio del giugno del 2005, in difetto di ulteriori fattori usuranti o micro-traumatici documentati nell'espletamento delle mansioni lavorative, non vi è la prova del necessario nesso di causalità fra l'infermità lamentata nel presente giudizio e l'attività d'istituto.

In breve, gli accertamenti effettuati dal CML, pienamente condivisi da questo Giudice, consentono di escludere che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente nell'atto introduttivo, la patologia "*cervicoatrosi con discopatia C4-C7*" sia conseguenza del sinistro del giugno 2005 verificatosi nel corso dell'espletamento del servizio.

Va aggiunto che la parte ricorrente non ha fornito riscontri documentali e medici tali da pervenire a una differente valutazione.

La pretesa attorea si rivela, in definitiva, destituita di fondamento e va perciò disattesa. Il ricorso va quindi respinto.

In ragione della complessità delle questioni medico-legali affrontate, si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

	8	
	Così deciso in Palermo, il 29 giugno 2026	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si	
	dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche	
	indiretti del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di	
	rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.	
	Palermo, 29 giugno 2026	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato nei modi di legge	
	Palermo,25 agosto 2026	
	Pubblicata il 26 agosto 2026	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del	
	presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati	

identificativi di L. L. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 26 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)